



TRIBUNALE DI PISA

Sezione Penale

ORDINANZA ISTRUTTORIA

RG. TRIB. n. 2243/2021

R.G.N.R. N. 572/2019

L'imputato contesta la circostanza che di fatto gli è precluso l'accesso alla misura premiale di cui al combinato disposto degli artt. 168 bis e 168 ter cp e 464 bis e ss. Cpp, poiché, con relazione del 09.02.2022, l'UEPE di Pisa comunicava che *"Nel corso dei vari colloqui svolti con la persona in oggetto è emerso che egli non ha eseguito la vaccinazione covid 19 e ciò ha reso difficile l'individuazione di un'associazione presso cui svolgere i lavori di pubblica utilità"*.

In particolare, il prevenuto lamenta che, di fatto, l'UEPE abbia espresso un parere negativo alla sua messa alla prova, in virtù del suo status di persona non vaccinata, atteso che non rientra tra soggetti sottoposti all'obbligo vaccinale, con conseguente violazione del principio di uguaglianza come previsto dall'art. 3 della Cost., come pure degli artt. 14 CEDU e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, che vietano in sostanza qualunque forma di discriminazione, poiché i comportamenti discriminatori, tenuti ad ogni livello, costituiscono violazione di un diritto fondamentale proprio di ciascun individuo e rappresentato dalla dignità umana, connessi anche con gli inviolabili diritti inerenti all'esercizio della difesa di cui all'art. 24 Cost..

Inoltre, l'imputato rileva come nel suo caso sia stato violato il diritto di cui all'art. 32 della carta fondamentale sulla base del quale *"nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge"*, cui fa da contraltare la violazione dell'art. 13 Cost., la quale sancisce l'invulnerabilità della libertà personale, libertà che agisce come "contenitore" della capacità di autodeterminazione alle cure, capacità che, notoriamente, non è comprimibile in alcun modo né dalla legge né dal medico, né – in questo caso – dall'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna.

L'imputato rileva, inoltre, che in nessuna parte del codice di procedura penale, né delle leggi speciali, è prevista l'inammissibilità della messa alla prova in quanto l'imputato *"non*

ha eseguito la vaccinazione covid 19", e men che meno è rinvenibile una previsione relativa alla impraticabilità della messa alla prova perché l'assenza della citata vaccinazione "ha reso difficile l'individuazione di un'associazione presso cui svolgere i lavori di pubblica utilità".

Alla luce di tali contestazioni, il prevenuto fa istanza affinché sia chiesto all'Uepe di trovare un'Ente ove svolgere i lavori di pubblica utilità.

Orbene, le doglianze mosse dall'imputato sono fondate, in considerazione del fatto che egli non rientra nella categoria di persone per cui, per fascia d'età, vige l'obbligo dell'obbligo vaccinale e nemmeno svolge alcuna attività lavorativa per la quale è imposto il green pass rafforzato.

La circostanza che l'imputato sia chiamato a svolgere lavori di pubblica, per accedere all'istituto della messa alla prova, non giustifica la richiesta se non addirittura l'imposizione in capo allo stesso di un trattamento sanitario, qual è l'inoculazione di un vaccino anticovid19.

Siffatta richiesta non può trovare giustificazione nell'affermato dovere solidaristico, poichè – a fronte dei dati scientifici emersi nel corso di oltre un anno di campagna vaccinale - è acclarato che i vaccini anticovid 19 non svolgono alcuna funzione preventiva in favore della collettività.

Essi, infatti, hanno efficacia breve, non impediscono l'infezione e la circolazione del virus e non generano l'effetto gregge, in quanto i vaccinati si contagiano e trasmettono l'infezione. Né può invocarsi la finalità relativa alle «adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza», poichè se le strutture sanitarie e la medicina del territorio sono inadeguate a rispondere alle esigenze dei cittadini (ammalati) e se il fine ultimo è quello di evitare le spese richieste per le cure e le degenze, si finirebbe per far prevalere le valutazioni economiche sulla "persona umana", con violazione del limite invalicabile del rispetto della persona umana, come imposto dallo stesso art. 32 Cost.

D'altro canto, il rifiuto da parte dell'imputato di sottoporsi alla vaccinazione anticovid19 costituisce l'esercizio di un diritto costituzionalmente riconosciuto e tutelato di autodeterminazione nella scelta di sottoporsi o meno a trattamenti sanitari, garantita dall'habeas corpus come contenuto essenziale dell'art. 13 Cost.

Rifiuto che ha il suo fondamento nel fatto che i vaccini anticovid19 sono farmaci ancora non completamente sperimentati, poichè sono ancora in corso gli studi clinici [randomizzati a doppio cieco (con gruppo placebo)] volti a confermare la sicurezza,

l'efficacia e la durata della protezione (dalla malattia covid 19 e non dall'infezione contro il virus) i cui risultati finali debbono essere comunicati per Moderna entro il dicembre 2022 e per Pfizer a dicembre 2023 (per lo studio C4591001) nonché a luglio 2024 (per lo studio C4591007), mentre non esistono studi sulla loro cancerogenicità e mutagenicità, né si conoscono gli effetti collaterali a medio e lungo termine; ciò in quanto la forbice temporale della sperimentazione attualmente è assolutamente insufficiente a stabilire l'esistenza e la gravità degli stessi.

Ne consegue che il consenso alla vaccinazione non può essere in alcun modo coartato all'imputato; in caso contrario esso, quale manifestazione di volontà, diviene viziato da violenza.

Si evidenzia, infatti, che ai sensi della la Legge 22 dicembre 2017 n. 219, il consenso ai trattamenti sanitari, quale è la vaccinazione, deve essere libero e informato e, di certo, esso non può ritenersi libero, nel momento in cui si ponga il prevenuto di fronte alla scelta se sottoporsi alla vaccinazione ed accedere in tal modo alla MAP, oppure rinunciare al diritto di accedere alla misura alternativa e sottoporsi all'alea del processo ordinario con possibile pronuncia di sentenza di condanna, anziché di proscioglimento per estinzione del reato; rilevandosi, inoltre, come ogni sollecitazione in tal senso sarebbe foriera di responsabilità sia in capo all'autorità giudiziaria che di qualsivoglia Ente lo richiedesse, qualora l'imputato manifestasse eventi avversi post vaccino.

D'altro canto, l'art. 168 bis cp non prevede - tra i presupposti per l'accesso alla MAP - la vaccinazione anticovid19.

L'inoculazione del vaccino, quale requisito per lo svolgimento di determinate attività professionali, è stata introdotta con il Decreto Legge n. 44/2021 (come più volte modificato), senza apportare alcuna espressa modifica all'art. 168 bis cp.

Pertanto, ci si trova di fronte ad una surrettizia modifica della norma penale de qua, di natura sostanziale, introducendo un requisito non richiesto al momento del compimento del fatto, che non può trovare ingresso nel caso di specie, in quanto, da un lato, comporterebbe la violazione del principio generale della certezza del diritto e della pena, e, dall'altro, si attribuirebbe efficacia retroattiva ad una disposizione di legge modificativa in peius e non in melius per l'imputato, con violazione dell'art. 2 del codice penale.

Come pure, il non consentire al prevenuto l'accesso alla misura alternativa della MAP, perché non vaccinato contro il covid 19, da un lato, condurrebbe alla violazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., e, dall'altro, si inciderebbe sull'autonomia dell'autorità

giudiziaria, costretta o a sospendere il processo ad libitum in attesa della revoca delle misure restrittive adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria, oppure a rigettare la richiesta di messa alla prova e sottoporre l'imputato a giudizio ordinario e, dunque, ad una possibile condanna, qualora a seguito dell'istruttoria dibattimentale dovesse accertarsi la penale responsabilità per i fatti contestati.

Infine, l'UEPE di Pisa evidenzia una mera difficoltà e non impossibilità, senza, peraltro, documentare le problematiche.

Pertanto, dovendosi risolvere la questione secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa, ci si deve necessariamente attivare, in modo tale da trovare un'associazione presso la quale far svolgere all'imputato i lavori di pubblica utilità, onde consentire allo stesso di pervenire ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, per esito positivo della MAP.

Si riserva ogni ulteriore decisione, anche sulla prospettata questione di legittimità costituzionale, all'esito della ricerca dell'associazione incaricata di accogliere il prevenuto ai lavori di utilità.

P.Q.M.

ordina all'UEPE di individuare un'associazione che svolga attività o servizi per i quali non si richieda l'ottemperanza dell'obbligo vaccinale o il possesso del green pass rafforzato (vaccinazione o guarigione) e di predisporre il programma dei lavori di pubblica utilità.

Si riserva ogni ulteriore decisione all'esito dell'individuazione dell'associazione.

Si comunichi all'UEPE di Pisa

Pisa, li 28.02.2022

Il Giudice Onorario

Dr.ssa Lina Manuali

